

AVVOCATO GIOVANNI GAUDIOSO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
84012 ANGRÌ (SA) VIA ISONZO, NR. 5 - TEL. E FAX 081/2186223
84100 SALERNO VIA M. MASCIA, N. 8 (P. CASALBORE) - PER APPUNTAMENTO
E-mail: giovanni-gaudio@virgilio.it pec: g.gaudio@avvocatinocera-pec.it
TELEFONO MOBILE 335 8253001

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI ROMA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO IN APPELLO

CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 151 C.P.C.

P E R

GAUDIOSO DI PACE Maria, nata il 10 giugno 1970 a Napoli (C.F.: GDSMRA70H50F839I), residente in Angrì (SA) alla Via Isonzo, n. 5/A, (Documento d'Identità e tessera sanitaria all. n. 37 atti primo grado), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Gaudio (C.F.: GDSGNN47S15G902N) del Foro di Nocera Inferiore, **giusto mandato in atti di primo grado conferito per la rappresentanza e difesa "in ogni stato e grado della controversia, per proporre appelli e resistere alle impugnazioni nonché di firmare atti successivi a questo"**, Tel. e fax 081/2186223, come da indirizzo Pec: g.gaudio@avvocatinocera-pec.it comunicato al proprio Ordine di appartenenza riportato nel ReGInD, con elezione di domicilio presso il cui Studio Legale, sito in 84012 Angrì (SA) alla Via Isonzo, n. 5, dove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione, anche a mezzo telefax, al numero 081/2186223, ovvero all'indirizzo P.E.C.: g.gaudio@avvocatinocera-pec.it, ex art. 136 e 176, comma 2, c.p.c.; **-APPELLANTE-**

C O N T R O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), in persona del Ministro pro-tempore, (C.F.: 80185250588) con sede in Roma al Viale Trastevere, n. 76/A, dom.to "ope legis" presso l'Avvocatura dello Stato Via dei Portoghesi, nr. 12 – 00186 Roma – **NON COSTITUITO IN PRIMO GRADO;** (Indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); **-APPELLATO-**

E NEI CONFRONTI

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - UFFICIO V, (C.F.: 97248840585), in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituito nel giudizio di primo grado dai propri funzionari ex art. 417 bis c.p.c. Avvocati Alessandra Molfese e Emilia Principe, con elezione di domicilio in via Giorgio Ribotta, n. 41 Roma e all'indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it, nonché "ope legis" presso l'Avvocatura dello Stato Via dei Portoghesi, nr. 12 – 00186 Roma (Indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI ROMA, domiciliato "ope legis" presso l'Avvocatura dello Stato Via dei Portoghesi, nr. 12 - 00186 Roma - (Indirizzo Scolastico PEC: usprm@postacert.istruzione.it) – (Indirizzo PEC Avvocatura dello Stato: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –

NON COSTITUITO IN PRIMO GRADO;

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE PROFESSIONALE "VIA PEDEMONTANA" via Pedemontana, s.n.c. 00036 Palestrina (RM), in persona del Direttore e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato "ope legis" presso l'Avvocatura



dello Stato Via dei Portoghesi, nr. 12 – 00186 Roma - (Indirizzo PEC: rmis00400b@pec.istruzione.it) – (Indirizzo PEC
Avvocatura dello Stato: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - NON COSTITUITO IN PRIMO GRADO;

NONCHE'

Nei confronti di tutti i docenti controinteressati ed eventuali litisconsorti necessari, che potrebbero rivelarsi di numero considerevoli, per la impossibilità ad effettuare la notificazione, pur ritenendo non necessario di operare integrazione del contraddittorio **essendo la domanda volta ad ottenere l'assegnazione presso un Ambito senza indicazione di una specifica sede** e ciò può avvenire anche in sovrannumero e quindi senza riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO E/O PER LA TOTALE RIFORMA

della **sentenza Nr. 1531/2022 pronunciata, inter partes, dal Tribunale Ordinario di Tivoli-Sezione Lavoro**, in Composizione Monocratica, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Sibilla Ottoni il giorno 13.12.2022, **pubblicata in data 13.12.2022**, mai notificata, relativa al procedimento iscritto al Nr. 994/2018 R.G.C.L., con la quale il Giudice sulla scorta di argomentazioni conclusive, errate e contraddittorie rispetto a quelle esposte nella parte motiva della sentenza, ha così disposto:

"P.Q.M. Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa Nr. 994/2018 r.g.: rigetta la domanda; nulla sulle spese. Tivoli, 13 dicembre 2022. Il Giudice Sibilla Ottoni" (si cfr., pag. n. 7).

AD OGGETTO

- a) Mobilità scuola anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018 per scavalco dei docenti collocati in Fase "C" da parte di quelli inseriti nella Fase "D", con punteggio inferiore, facendo venire meno in questo caso la priorità prevista dalla legge e dal Contratto Collettivo;
- b) Riconoscimento di 6 punti per il comune ricongiungimento familiare e al coniuge più 12 punti (6 per ogni anno) per aver svolto due anni di servizio pre-ruolo nelle scuole paritarie.

Svolgimento del processo di primo grado con esposizione sommaria dei fatti

La dott.ssa Sibilla Ottoni, in funzione di Giudice del Lavoro, presso il Tribunale Ordinario di Tivoli-Sezione Lavoro, in composizione monocratica, ha pronunciato all'esito della trattazione prevista ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. 19 maggio 2020, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, come successivamente modificato e prorogato, la indicata sentenza nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al Nr. 994/2018 del R.G.A.C.L. dell'anno 2018, promossa dalla odierna docente Maria Gaudio Di Pace, contro le Amministrazioni in epigrafe indicate, e nei confronti di tutti i docenti controinteressati ed eventuali litisconsorti necessari della scuola secondaria di II grado coinvolti nei trasferimenti interprovinciali, per la classe di concorso A046 (già A019), con atto di notifica a mezzo pubblici proclami sul sito internet del Ministero area tematica di notifica così come autorizzato dal Giudice.



Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c., e contestuale istanza cautelare ai sensi degli artt. 700 e 669 *quater* c.p.c., la professoressa Maria Gaudio Di Pace ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito (già dell'Università e della Ricerca), gli Uffici Scolastici indicati in epigrafe ed i docenti controinteressati, non costituiti, deducendo di essere docente a tempo indeterminato in Scienze Giuridiche ed Economiche, classe di concorso A046 (già A019 Discipline Giuridiche ed Economiche), immessa in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016 all'esito delle procedure disciplinate dalla legge n. 107/2015 e in servizio attualmente presso l'Istituto d'Istruzione Superiore Professionale "Via Pedemontana" di Palestrina (RM), dopo aver svolto un anno di prova nella sede provvisoria presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise-Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Campobasso presso il quale stipulava il contratto di assunzione in data 27.11.2015. Nell'anno 2016, poiché la sede ottenuta al momento dell'assunzione era provvisoria, aveva partecipato alle procedure di mobilità obbligatoria per avere una sede definitiva indicando tra le sedi preferite la provincia di SALERNO a partire dall'ambito Campania 0025 a quella di NAPOLI 0022, e in particolare alla Fase "C" relativa a coloro che erano stati assunti nell'anno scolastico 2015/2016 provenienti da GAE, come previsto dalla legge n. 107/2015 e dal CCNI dell'08.04.2016 sulla mobilità, onde ottenere l'attribuzione di una sede scolastica o un ambito territoriale definitivo. All'esito dei movimenti disposti, benché la disciplina della mobilità avesse previsto la possibilità di indicare fino a cento ambiti territoriali e fino a cento province sull'intero territorio nazionale e, in caso di impossibilità di attribuzione delle sedi richieste, l'assegnazione di una sede d'ufficio, partendo dalla prima preferenza espressa in domanda, si era vista comunicare dal *Miur* con documento ufficiale (a mezzo pec: servizio.pescuola@pec.istruzione.it): **"la Sua assegnazione per il prossimo triennio è presso l'Istituto: RMIS00400B – I.I.S. PROFESSIONALE "VIA PEDEMONTANA" (AMBITO LAZ0000014)"** lontano circa 250 km dal luogo di residenza, domicilio e di dimora suo e del suo nucleo familiare, mentre avevano conseguito il trasferimento nelle province di Salerno, Napoli e di Caserta docenti di Fase "B3" e di Fase "D" e, più precisamente, **nell'ambito Territoriale Campania Ambito 0013, anche docenti appartenenti alla Fase "D" successiva alla sua** (si cfr. documenti ufficiali in atti allegati nn. 4, 6, 7, 10 e 22). Inoltre, in molte altre sedi d'Italia diversi docenti di Fase "D" avevano ottenuto la sede definitiva (a Prato, a Foggia, a Napoli e Caserta per quello che qui interessa, tra le altre), al pari di tanti altri docenti appartenenti alla Fase "C" con un punteggio inferiore e senza alcun titolo di precedenza che, se posseduto, era valido per la Fase di collocazione del docente. La domanda di trasferimento era stata da lei reiterata negli anni 2017 e 2018, ed anche negli anni scolastici successivi, senza esito alcuno, in ragione dell'esiguo numero di posti messo a disposizione per la mobilità, che venivano destinati alla mobilità provinciale. L'esubero nazionale comportava l'utilizzazione provvisoria, d'ufficio, nella provincia di immissione in ruolo e, quindi, nel suo caso, a circa 250 km di distanza dal luogo di residenza e di ricongiungimento, non potendo neppure vedere soddisfatte le sue domande di assegnazione provvisoria inoltrate anno dopo anno all'Amministrazione che, adducendo motivi fuorvianti e di routine, non riteneva assegnare l'odierna appellante in nessun Ambito o provincia oggetto di richiesta. Si era giunti a tale situazione senza considerare, peraltro, la difficile situazione personale pregiudicando gli interessi, costituzionalmente rilevanti (artt. 2 e 29 Cost.), connessi ai diritti della personalità e della famiglia (tra l'altro in una situazione di difficoltà dovuta alla salute cagionevole dell'odierna appellante, oltre alla documentata circostanza quale figlia unica residente e dimorante (per stato di necessità) con i propri genitori in età avanzata, di cui il padre ultra settantacinquenne è portatore di ridotte capacità motorie e di deambulazione). Ma soprattutto per la sua difficile situazione lavorativa distante circa 250 Km dalla propria residenza e dagli affetti familiari, con due figlie Elena e Rosa in età scolare; ma anche per la sua stessa salute, in quanto affetta da: "Malattia da



reflusso G.E. colon irritabile; Iperensione arteriosa con tachicardia recidivante con sindrome vertiginose” e, successivamente, a seguito delle dosi di vaccino, rese obbligatorie in ragione dell'attività svolta, il quadro medico si è ulteriormente aggravato, dopo aver contratto anche il Covid-19, con: “stati continui di sudorazione profusa con tachicardia ed ansia pregressa, epistassi recidivante e cefalea”, di cui a tutt'oggi non è ancora guarita per la cronicità delle patologie pregresse, in ragione delle quali è costretta continui controlli e cure, presso un centro medico specializzato, in quanto fortemente condizionata nella quotidianità al punto da aver bisogno in talune circostanze del proprio nucleo familiare, come certificato in tempi non sospetti già dal mese di gennaio 2019 al mese di ottobre 2021 (si cfr., doc. depositati, allegati nn. 38, 39, 40 e 41; e quelli successivi di visita specialistica dell'ASL Salerno già in atti depositati con le memorie, nonché permesso invalidi per le gravi limitazioni alla deambulazione del di lei padre (allegato n. 6) ed altri sopravvenuti collegati ai precedenti che si depositano). Per quanto riguarda la sfera patrimoniale e reddituale della lavoratrice: **la stessa aveva ed ha grosse difficoltà di spostamento logistiche, con conseguente inevitabile stress psico-fisico e rilevanti esborsi economici che da troppo tempo (dall'anno 2015) sono diventati insostenibili, al punto che l'intero stipendio di circa millequattrocento euro mensili non basta neppure a coprire le spese vive di viaggio, autostrada, carburante, usura e manutenzione dell'automobile ecc. in ragione degli oltre 450 km (andata e ritorno) che, quando è in salute, li percorre tutti i giorni.** Completava il quadro il provvedimento con il quale era stata dichiarata in esubero nazionale era stato preceduto da una serie di irregolarità, che emergevano chiaramente da una semplice lettura degli esiti dei trasferimenti disposti dall'Amministrazione a partire dal 2016 e che avevano fatto illegittimamente venire meno i presupposti per il suo trasferimento vicino al luogo di residenza. In particolare nella procedura di mobilità era stato violato l'art. 1, c. 108, della L. n. 107/2015 e del D. Lgs. n. 297/1994, che ponevano quale criterio di prevalenza nei trasferimenti i titoli, il servizio e le esigenze di famiglia, senza trattamenti differenziati per singole categorie di docenti. Al contrario, il Ministero convenuto, nel disciplinare la mobilità con il CCNI 2016, agli artt. 6 e 8 in particolare, aveva adottato previsioni difformi dalle indicazioni del legislatore, eseguendo le movimentazioni per categorie di docenti, distinti in FASI, facendo riferimento ai requisiti sopra indicati (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) solo all'interno di ciascuna categoria, producendo l'illegittima conseguenza che gli assunti da GAE, come lei, a differenza degli assunti da graduatoria di merito del concorso 2012 (GM 2012), privilegiati in quanto destinatari di un accantonamento di posti sottratto alla concorrenza paritaria di tutti i docenti, avevano subito una penalizzazione. Evidente doveva, inoltre, ritenersi la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, avendo le norme contrattuali di rango secondario istituzionalizzato una disparità di trattamento tra i diversi docenti partecipanti alla mobilità, in palese contrasto con le fonti primarie, non essendovi alcuna valida ragione logico giuridica per affermare la precedenza dei docenti idonei al concorso del 2012. A tale dedotta illegittimità della mobilità per Fasi, con trattamento differenziato per gli assunti nel concorso 2012, si era aggiunta anche l'ulteriore irregolarità dovuta alla circostanza che l'amministrazione appellata aveva affidato la messa in atto del piano di trasferimenti, già illegittimo nelle sue previsioni generali, al cosiddetto ALGORITMO, che aveva elaborato i dati inseriti caoticamente rispetto a quanto fissato nel contratto, con risultati irrazionali e ancora oggi, a distanza di così tanti anni, inspiegabili: con riferimento alla sua classe di concorso, per esempio, i posti erano stati assegnati in successione alle Fasi “B1”, “B3”, a docenti di Fase “C” con precedenza ex legge 104/1992 nei limiti di quelle riconosciute dal contratto e di Fase “D”, in violazione di quanto previsto dall'articolo 8, c. 5, e 10, che aveva previsto che la mobilità, pur in Fasi con accantonamenti per i docenti in Fase “B2” e “B3”, **non potesse produrre esuberi, nel senso che non si poteva passare alla Fase successiva, nel nostro caso la Fase “D”, senza avere prima esaurito la fase precedente ossia la Fase “C” cui era ed è collocata l'odierna appellante.** Nel caso di specie, invece, vi era stato il docente **FONTANA Oreste**



Fabio (C.F.: FNT RTF 69P23 B077I) di Fase "D" stessa classe di concorso A046 che aveva ottenuto la sede nell'ambito Territoriale Campania Ambito 0013, a scapito di altri aventi diritto, come già riconosciuto dal Tar Lazio e dal Consiglio di Stato. Quest'ultimo con ordinanza n. 3089 del 2017, che aveva accolto i ricorsi in tal senso dei docenti di Fase "C" della mobilità, valutando l'illegittimità della attribuzione di sede a docenti di Fase "D", peraltro nel caso di specie rimasti al proprio posto, a fronte dell'esubero della odierna appellante che, pur in Fase "C" della mobilità, era stata utilizzata in esubero in una scuola di Palestrina dove tuttora presta servizio. Infine l'esubero nel suo caso doveva ritenersi illegittimo a far data dalla prima mobilità in quanto molti docenti di Fase "D" avevano ottenuto sistemazione già nella mobilità 2016, in violazione della sequenza di Fasi, al pari dei docenti di Fase "B3", beneficiari di accantonamenti illegittimi e di Fase "C" in ragione delle precedenza ammesse. Il Ministero, inoltre, non solo non aveva preso in considerazione la sua condizione di esubero, ma aveva anche ignorato il suo grave stato di salute cagionevole, in ragione delle previsioni contrattuali sulla mobilità provvisoria che, illegittimamente, avevano disposto per gli esuberanti assunti ai sensi della l. n. 107/2015 come lei l'utilizzazione d'ufficio nella provincia di immissione in ruolo o ancora più distante, immobilizzandoli in sedi disagiate, a notevole distanza dalla propria residenza.

Sulla scorta di tali premesse, ritenendo integrati i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, in ragione delle proprie condizioni di salute, economiche e di carriera, concludeva domandando volersi ordinare **in via cautelare**: il suo trasferimento interprovinciale negli ambiti territoriali della provincia di Salerno indicati nella domanda di mobilità proposta a far data dal 2016 o, in subordine, indicati nelle domande degli anni 2017 e del 2018, secondo l'ordine di preferenza espresso, a partire dal primo; **nel merito**: accertarsi il suo diritto al trasferimento interprovinciale e, conseguentemente, di disporre l'assegnazione della medesima negli ambiti territoriali della provincia di Salerno ovvero un ambito della Campania indicati nella domanda di mobilità del 2016, secondo il precitato ordine. Il Ministero appellato rimasto contumace nulla ha provato e dimostrato, neppure vi è stato il deposito della documentazione afferente alla dedotta mobilità e al fantomatico ALGORITMO da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio-Ufficio V, costituito in giudizio ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c., senza allegare alcuna delega alla memoria difensiva da parte dell'Avvocatura dello Stato, il quale si è difeso eccependo preliminarmente: il difetto di giurisdizione (eccezione non accolta); la tardività della domanda (eccezione non accolta); insussistenza del rimedio cautelare invocato e del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*; l'infondatezza del ricorso avendo l'amministrazione attuato i movimenti del personale docente a norma dell'art. 4 del C.C.N.L. di comparto del 29/11/2007, del CCNI del 8/04/2016 e dell'ordinanza ministeriale n. 241/2016, attuativa del contratto integrativo. Senza neppure impugnare e disconoscere espressamente e formalmente gli atti e documenti offerti in comunicazione con deposito telematico e cartaceo c.d. di "cortesia". Riconoscendo, per loro stessa ammissione, che era stato trasferito personale docente di Fase "D" scavalcando la Fase "C" **(e già questo poteva bastare a provare il diritto soggettivo in capo all'odierna appellante ad ottenere l'assegnazione nell'Ambito richiesto secondo il recentissimo principio di diritto sancito dalla Cassazione, Sez. Lavoro., con l'Ordinanza nr. 1848/2023)**.

La causa, istruita con produzioni documentali, previa integrazione del contraddittorio con i docenti controinteressati così come autorizzato nelle forme di cui all'art. 151 c.p.c., mediante inserimento del ricorso e del decreto nel sito internet del *Miur* area tematica di notifica, dopo il deposito di memorie, note e istanze motivate di anticipazione di udienza, con risposta dopo la quarta, era stata decisa all'udienza del 13 dicembre 2022, con deposito della sentenza n.



1531/2022 sotto la stessa data, senza la lettura del dispositivo, e così: *“Il ricorso è quindi integralmente infondato. La contumacia di controparte esclude una condanna della ricorrente alle spese. P.Q.M. Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 994/2018 r.g.: rigetta la domanda; nulla sulle spese. Tivoli, 13 dicembre 2022. Il Giudice Sibilla Ottoni”*.

La sentenza n. 1531/2022, emessa *“inter partes”* dal Tribunale Ordinario di Tivoli-Sezione Lavoro in data 13.12.2022, iscritta al Nr. 994/2018 R.G., mai notificata, è ingiusta, errata e contraddittoria (anche in termini) e merita di essere annullata e/o totalmente riformata per i seguenti:

MOTIVI DI DIRITTO

Parti della sentenza che si intendono impugnare:

1)-Punto 4., pag. 3, nella parte in cui il Giudice errando attribuisce alla ricorrente ***“di aver depositato un ricorso cautelare in corso di causa per le assegnazioni provvisorie per l'a. s. 2018/2019”*** (da pag. 7 a pag. 7);

2)-Punti 13. e 14., pag. 5, nella parte in cui il Tribunale dopo aver riconosciuto che la ricorrente ***“ha compiutamente adempiuto al proprio onere di allegazione relativo alla circostanza, costitutiva del diritto fatto valere, concernente l’assegnazione del docente Fontana Oreste Fabio all’ambito territoriale Campania 0013, da lei indicato come 14° preferenza”***, ha ritenuto, subito dopo: ***“Tali allegazioni sono rimaste non provate”*** (da pag. 7 a pag. 9);

3)-Punto 15., pag. 5, nella parte in cui il Giudice prima riconosce che ***“la ricorrente ha dimostrato la propria partecipazione alla mobilità interprovinciale in Fase “C” con punti 22, indicando l’ambito scelto, ed è stata scavalcata dal altro docente appartenente alla successiva Fase “D””, e poi impone a suo carico: “l’onere della dimostrazione della disponibilità di posti per la Fase “C” della mobilità e di non aver prodotto la graduatoria definitiva con l’indicazione della relativa posizione e dei punteggi assegnati a ciascun docente”*** (da pag. 9 a pag. 13);

4)-Punto 16., pag. 5, nella parte in cui il giudice ha ritenuto: ***“di non poter “accertare” l’ufficialità e la riconducibilità al Ministero di un file in pdf contenente l’estratto della tabella dei trasferimenti”***; ritenendo ***“eccessivamente generico tale richiesta che si tradurrebbe in una indebita assistenza alla parte che non ha adempiuto di produzione della documentazione ufficiale”(???)***. Senza alcuna valutazione della mancata costituzione in giudizio del Ministero e della mancata impugnazione e disconoscimento da parte della difesa dell’Ufficio V Laziale costituito; nonchè nella parte: ***“Ne consegue il rigetto della domanda”*** (da pag. 13 a pag. 16);

5)-Punto 7. pag. 3; punto 14. pag. 5.; punto 17. pag. 6, rispettivamente nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto: ***“nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre”***. Dopo aver esposto la normativa prevista dalla legge n. 107/2015 e, segnatamente, dall’art. 1, comma 108, così come abbiamo fatto nel ricorso di primo grado e qui, riportando in sintesi la normativa di riferimento, riteneva: ***“Tali allegazioni, tuttavia, sono rimaste non provate. Di non aver adempiuto al proprio onere, il quale avrebbe richiesto la produzione della documentazione ufficiale(???)***. ***Ne consegue il rigetto della domanda”*** (da pag. 16 a pag. 18);



6)-Punti 18., 19., 20., 21., 22., 23. pagg. 6 e 7, **nella parte in cui il Tribunale non riconosce i 12 punti** (sei per ogni anno di servizio) relativi a due anni di servizio pre-ruolo svolti nelle scuole paritarie; **nonchè nella parte in cui il Giudicante afferma che: “alla luce della normativa richiamata, così come interpretata pacificamente(???) dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale citata, la domanda è quindi infondata”** (da pag. 18 a pag. 20);

7)-Punti 24., 25. e 26. pag. 7, nella parte in cui il Giudice di prime cure ritiene: ***“Quanto alla domanda volta al riconoscimento dei punteggi per il ricongiungimento comune, la stessa documentazione prodotta da parte ricorrente ne attesta l’avvenuto riconoscimento, posto che il doc. 14 riporta i 22 punti relativi al “punteggio base” ed i sei punti relativi al punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento e al coniuge“, pretesi in questa sede”;*** **nonchè nella parte in cui dichiara che “Il ricorso è quindi integralmente infondato”** (da pag. 20 a pag. 20).

1. Erroneità, contraddittorietà e/o ingiustizia manifesta del capo della sentenza nella parte in cui il Tribunale errando attribuisce alla ricorrente “di aver depositato un ricorso cautelare in corso di causa per le assegnazioni provvisorie per l’a. s. 2018/2019”;

A pag. 3, punto 4. della sentenza impugnata, si legge testualmente: ***“Parte ricorrente ha altresì depositato un ricorso cautelare in corso di causa, relativo alla procedura indetta per le assegnazioni provvisorie per l’a. s. 2018/2019, al cui esito la ricorrente ha lamentato di non essere stata soddisfatta, avendo indicato 14 ambiti tutti nella Regione Campania...”***

Tali affermazioni non rispondono al vero!

E’ vero invece che la docente Maria Gaudioso Di Pace ha inoltrato (direttamente al Ministero giammai al Tribunale) anno dopo anno, per le motivate e documentate ragioni che abbiamo innanzi esposto, domanda per l’assegnazione provvisoria di una sede vicino alla sua residenza e dimora ottenendo sempre una risposta negativa. L’istituto della sede provvisoria in questa vertenza non ha fatto assolutamente ingresso né avrebbe potuto farlo in corso di causa come a torto sostiene il Giudice di prime cure.

2. Violazione di legge e/o ingiustizia manifesta, contraddittorietà nella parte in cui il Giudice di primo grado, dopo aver riconosciuto che la ricorrente “ha compiutamente adempiuto al proprio onere di allegazione relativo alla circostanza, costitutiva del diritto fatto valere, concernente l’assegnazione del docente Fontana Oreste Fabio all’ambito territoriale Campania 0013, da lei indicato come 14° preferenza”, ha ritenuto, subito dopo: “Tali allegazioni sono rimaste non provate”. Omessa applicazione del principio di non contestazione ex artt. 115, 167, comma 1, e 416 e segg. c.p.c., a fronte dell’esplicito riconoscimento degli atti e documenti da parte del costituito Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio-Ufficio V e per sua stessa ammissione.



A fronte degli innumerevoli errori portati dalla sentenza nr. 1531/2022 vi è anche la violazione e/o falsa applicazione del principio di non contestazione, cui la S.C. con una recente Ordinanza è tornata a chiarire che: *"Il convenuto, ex art. 167 c.p.c., comma 1, è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'articolo 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda; la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata con clausola di mero stile, a contestare "espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto introduttivo" senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dell'attore allegati alla domanda introduttiva"* (Cassazione Civile, Ordinanza n. 31837 del 04 novembre 2021).

In altre parole, se nell'atto introduttivo del giudizio di merito l'attore o il ricorrente afferma che un determinato fatto è occorso e tale fatto ha natura costitutiva del diritto a lui fatto valere, ad evitare l'applicazione della regola di non contestazione del fatto medesimo, il convenuto deve, in comparsa di risposta, negare specificamente in modo chiaro e specifico tali fatti, fornendo al riguardo prova della contestazione sollevata. L'odierna appellante ha fatto di più avendo indicato nel ricorso di primo grado i fatti costitutivi depositando lo stralcio dei bollettini ufficiali di trasferimento, pubblicati dal Ministero dell'Istruzione, che non sono stati impugnati, contestati e neppure disconosciuti, i quali contengono una sorta di *"curriculum vitae"* di tutti i docenti partecipanti alla mobilità, per quello che qui interessa del docente Fontana Oreste Fabio, alla "luce del sole" e di facile consultazione, vale a dire: Generalità complete; Regione; Provincia; Classe di Concorso; Codice Fiscale; cognome; nome; data di nascita; Sigla di nascita; Precedenza; Punteggio; Sede arrivo (Scuola/Ambito); Denominazione; Descrizione classe di concorso; Sigla provincia presentazione domanda. C'è tutto! Non manca nulla! Di conseguenza il Ministero appellato, a fronte dei documenti offerti in comunicazione -, che sono risultati, oltre ogni ragionevole dubbio, essere ufficiali per ammissione del costituito Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio V -, aveva l'onere ex artt. 167 e 416 e segg. c.p.c., in ragione della precisa posizione presa dalla ricorrente sul punto, di contestare ed anche eventualmente disconoscere ex art. 214 e 215 e segg. c.p.c., espressamente e formalmente esistenza, consistenza, date, nominativi, collocazione e quant'altro, nonché prendere altrettanta specifica posizione sui fatti e documenti dedotti e prodotti dall'odierna appellante. **Cosa che il Ministero convenuto non ha assolutamente fatto per non essersi neppure costituito in giudizio.** Né il costituito Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio V ha fatto nella sua memoria difensiva (l'unica) datata 17.04.2018 alcun accenno a quanto appena detto. Di guisa che ha errato ancora il Giudice nel fondare il proprio convincimento sui bollettini di trasferimento allorché afferma genericamente che *"avrebbe richiesto la produzione di documentazione ufficiale al fine di dimostrare la propria tesi"*(???). Lo ripeteremo sempre che la documentazione depositata è ufficiale, ed è stata riconosciuta come tale dall'Ufficio Scolastico Regionale costituito, avendone, peraltro, riconosciuto: la classe di concorso A046 (già A019), la Fase "D" del docente Fontana e il suo punteggio 19, rispetto alla posizione della odierna appellante della stessa classe di concorso A046, in Fase "C", punti 22. Requisiti che emergono dai documenti ufficiali del Ministero nella Proposta di Assunzione diretti alla ricorrente laddove è scritto: "L. 107/2015. Piano assunzionale straordinario - FASE "C"" (per la collocazione della ricorrente in Fase "C" e per il punteggio si cfr. doc. 4, rigo 8; doc. 6 e 7 nonché doc. 14 e 16; nonché lettera del Ministero per la Comunicazione Assegnazione Incarico Ambito 0014 Lazio, allegato, doc. 10; per il docente Fontana si cfr. stralcio dei Bollettini di



trasferimento doc. 22 già in atti e qui allegati con il fascicolo telematico di parte). In altre parole è successo che: mentre il Ministero assegnava il docente Fontana Oreste Fabio nell'Ambito territoriale Ambito 0013 Campania in Fase "D" e con minor punteggio (19 punti), l'odierna appellante in Fase "C" e con maggior punteggio (22 punti) veniva trasferita ed assegnata all'Ambito territoriale Ambito 0014 Lazio, allorchè aveva scelto come nona preferenza proprio l'Ambito 0013 Campania che, in base ai precitati requisiti, spettava a lei, proprio come ha sostenuto l'Ufficio V costituito a pag. 6 rigo 27 della memoria difensiva allorchè si riferisce all'"Ambito spettante e non a quello desiderato". Più spettante di così!

Al netto di tutto, **secondo il principio sancito recentissimamente dalla Corte di Cassazione-Sez. Lavoro, con l'Ordinanza n. 1848/2023, "è sufficiente che la docente, (nel nostro caso appartenente alla Fase "C") deduca (senza neppure dimostrare altro ci pare di capire) di avere partecipato alla mobilità interprovinciale indicando come preferenza l'Ambito scelto, ma che il posto da lei indicato sia stato attribuito ad altri docenti appartenenti (nel nostro caso) alla successiva Fase "D", facendo venir meno in questo caso la priorità prevista dalla legge e dal contratto collettivo". Stando a questo principio di legittimità l'odierna appellante altro non doveva fare!**

Il Giudice di prime cure è caduto in contraddizione allorchè ha prima riconosciuto la sussistenza delle componenti indicate dall'appellante sufficienti per l'accoglimento della domanda secondo la precitata Ordinanza della S.C. e, subito dopo, si è discostata onde rigettare la domanda. Il diritto soggettivo in capo alla Prof.ssa Maria Gaudio Di Pace, ad ottenere il trasferimento nella sede prescelta, a nostro sommo parere, è stato sufficientemente provato e dimostrato a cui doveva seguire, secondo una logica che dovrebbe far capo al diritto, l'assegnazione nell'Ambito in cui è stato assegnato illegittimamente il docente Oreste Fabio Fontana.

Il vizio originario della procedura (che investe tutti gli atti derivati e consequenziali, compreso il provvedimento di assegnazione ad un soggetto che non ha diritto: per Fase, per punteggio inferiore e, in caso di precedenza, nella stessa classe di concorso ossia la Fase "D"); unitamente al mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla parte resistente-appellata, come già sopra rilevato, comporta anch'esso necessariamente la declaratoria di illegittimità del provvedimento di assegnazione censurato in primo come in questo grado di giudizio. A conferma ed integrazione di quanto già richiesto in primo grado e successivamente cristallizzato con memorie nel merito del 07.11.2022, il Ministero dell'Istruzione appellato va, pertanto, condannato, in adempimento delle disposizioni regolatrici della procedura di mobilità, ad assegnare la docente Maria Gaudio Di Pace all'ambito territoriale Campania Ambito 0025 il primo scelto in ordine di preferenze, ovvero Ambito Territoriale Campania Ambito 0013 nono ambito scelto ed illegittimamente assegnato ad altro docente partecipante alla mobilità in Fase "D" per come abbiamo sopra argomentato. E ciò anche in ragione del fatto che le deduzioni formulate sono risultate sufficientemente specifiche da poter essere accolte, anche in relazione delle difese svolte sul punto dal MIUR che vertono su argomentazioni generiche e di routine, già impugnate e contestate *ab origine* con le memorie cautelari e nel merito.

3. Violazione di legge e/o eccesso di potere, ingiustizia manifesta nella parte in cui il Giudice prima riconosce che "la ricorrente ha dimostrato la propria partecipazione alla mobilità



interprovinciale in Fase “C” con punti 22, indicando l’ambito scelto, ed è stata scavalcata dal altro docente appartenente alla successiva Fase “D” e, subito dopo, errando, impone a suo carico: “l’onere della dimostrazione della disponibilità di posti per la Fase “C” della mobilità e di non aver prodotto la graduatoria definitiva con l’indicazione della relativa posizione e dei punteggi assegnati a ciascun docente”.

La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con l’Ordinanza n. 1848 del 2023 ha ritenuto sufficiente, per le Fasi che qui interessano: la presentazione della domanda da parte della docente partecipante alla Fase “C”; indicazione come preferenza l’ambito scelto, ma che il posto indicato è stato assegnato ad altro docente inserito nella successiva Fase “D”, facendo venir meno la priorità prevista dalla legge e dal contratto collettivo.

Il principio di diritto è stato affermato a seguito di un ricorso presentato da una docente per la mobilità interprovinciale. La docente in questione, appartenente alla Fase “B”, ha semplicemente dimostrato che, nella sede prescelta, sono stati trasferiti **docenti** collocati nella successiva Fase “C”.

La ricorrente si doleva anche del fatto che l’onere della dimostrazione della **disponibilità di posti** per la sua Fase della **mobilità** fosse stato imposto a suo carico. La Cassazione, nella recentissima Ordinanza, ha riconosciuto l’errore dei giudici di appello che non hanno provveduto a fare una distinzione delle diverse FASI della procedura di mobilità e che non vi fossero precise indicazioni delle disposizioni violate e del suo diritto al trasferimento. **In base al citato principio di legittimità, infatti, è sufficiente che la docente deduca di aver partecipato alla mobilità interprovinciale indicando come preferenza l’ambito scelto ma che il posto indicato sia stato assegnato ad altri docenti inseriti nella Fase successiva, per quello che a noi interessa alla Fase “D”, facendo così venir meno la priorità prevista dalla legge e dal contratto collettivo (Cass., Sez. Lavoro, Ordinanza n. 1848/2023).**

Appare, al proposito, opportuno richiamare le motivazioni già poste a fondamento del ricorso e del richiesto provvedimento cautelare, integrate e cristallizzate con ulteriori scritti difensivi in merito alle fondate censure mosse dalla odierna appellante che “anticipano”, in un certo qual modo, il precitato orientamento.

Con riferimento alle irregolarità segnalate in merito al trasferimento di docenti di Fase “D” e alla sussistenza, nei diversi ambiti della Regione Campania, in provincia di Salerno e, più in particolare, Caserta ambito 0013, di posti erroneamente assegnati a soggetti non aventi diritto e deve, il gravame, pertanto, essere accolto nei termini indicati dal principio di diritto sopra richiamato.

La fattispecie per cui si chiede il riesame è regolata dall’art. 1, comma 108, della Legge n. 107/2015 (come modificato con legge n. 89/2016): Per l’anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di



cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo. Il CCNI dell'8.4.2016, volto a disciplinare la Fase della mobilità, ha disposto all'art. 6, per quanto interessa nel caso della odierna appellante, avuto riguardo alla Fase "C": "Gli assunti nell'a. s. 2015/2016 da Fasi "B" e "C" del piano assunzionale 2015/2016, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle Fasi "B" e "C" del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza e, quanto alla Fase "D": "Gli assunti nell'a.s. 2015/2016 da Fasi Zero ed "A" del piano assunzionale 2015/2016 nonché da Fasi "B" e "C" del piano assunzionale 2015/2016 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

Ebbene nel caso di specie è documentata, senza alcun disconoscimento, e comunque non è neppure specificamente impugnata e contestata dalla difesa dell'appellato Ufficio V Laziale costituito, la circostanza relativa al fatto che un aspirante alla mobilità nella medesima classe di concorso della ricorrente A046 (già A019), FONTANA Oreste Fabio, avesse ottenuto la mobilità (trasferimento per posto comune) presso uno degli ambiti territoriali della regione Campania, ambito 0013 provincia di Caserta, all'esito della Fase "D" scavalcando di fatto ed illegittimamente docenti della Fase "C" cui era collocata la Prof.ssa Maria Gaudio Di Pace odierna appellante, che aveva indicato anche l'ambito 0013 per la descritta procedura di mobilità nell'anno 2016/2017 (si cfr., stralcio bollettino di trasferimento allegato n. 22 già in atti di primo grado).

Tali sedi, tuttavia, potevano essere legittimamente assegnate ai docenti che avevano proposto istanza al riguardo solo se rientranti tra quelle rimaste vacanti e disponibili al termine della Fase "C", quella in cui era collocata la prof.ssa Maria Gaudio Di Pace. Tale condizione non ricorre nel caso di specie in cui l'odierna ricorrente aveva indicato tutti gli



ambiti territoriali della regione Campania, compreso ambito 0013 per la provincia di Caserta, al quale era stato assegnato il Fontana, con la conseguenza che, in ragione della normativa sopra delineata, l'amministrazione convenuta prima di vagliare le istanze avanzate da tale aspirante avrebbe dovuto procedere ad assegnare le sedi residue ai docenti partecipanti alla Fase "C", compreso la odierna appellante e solo dopo assegnare i posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili ai partecipanti alla successiva Fase "D", onde evitare di far venir meno la priorità prevista dalla legge e dal contratto collettivo secondo il recente e indicato principio di diritto (Cass., Sez. Lav., nr. 1848/2023).

Per completezza di esposizione va precisato che, in senso contrario, non potrebbe neppure essere opposta l'esistenza delle precedenze (non presenti nel nostro caso) tutelate dalla contrattazione collettiva, non essendo previsto dalla vigente normativa che le stesse consentano di derogare all'ordine nel quale le **domande debbono essere esaminate secondo la rigida scansione per Fasi prevista in sede normativa e contrattuale, rilevando le precedenze esclusivamente nell'ambito della medesima Fase.**

Né significative delucidazioni ha fornito l'Amministrazione appellata in merito a tali apparenti irregolarità, nonostante le specifiche contestazioni mosse da questa difesa, che non solo non ha contestato tali circostanze, ma non ha neppure prodotto (benchè era onere suo ex art. 2697 c.c.) documentazione riferita a docenti trasferiti nella provincia di Salerno e, per quello che qui interessa, di Caserta. Senza nulla dire quindi della provincia di Caserta, dove risulta incontrovertibilmente essere stato mal utilizzato quanto meno un posto (assegnato al docente Fontana Oreste Fabio in Fase "D" - **assegnazione confermata dell'amministrazione costituita** - oltre a quelli assegnati a docenti in esubero nazionale) e dei diversi ambiti territoriali della stessa Campania richiesti dall'appellante confermando, quindi, per sua stessa ammissione, l'assegnazione del Fontana all'ambito 0013 provincia di Caserta. Sussiste dunque, almeno sotto tali profili, il requisito della probabile fondatezza della domanda cui Codesta Corte è stata chiamata a riesaminare il caso e che, all'esito della valutazione dell'ingiustizia dei capi appellati della sentenza di primo grado, andrà riconosciuto il diritto soggettivo in capo all'odierna appellante di essere assegnata ad un ambito della regione Campania, secondo l'ordine di preferenza dalla medesima esplicitato nella relativa domanda, a fronte del posto conferito a un docente di Fase "D" nella provincia di Caserta e dei posti attribuiti ad altri docenti addirittura con ZERO PUNTI, come evidenziato nel ricorso e negli scritti precedenti con bollettini di trasferimento ufficiali "alla mano" -, non impugnati, non disconosciuti né altrimenti contestati dai resistenti e odierni appellati -, anche nella provincia di Caserta, compresa negli ambiti territoriali da lei prescelti, allo stato sembrerebbe illegittimamente, in assenza di spiegazioni in merito, che il Miur, non essendosi costituito, si è rifiutato di dare. Si tratta, infatti, di circostanze che smentiscono quanto affermato dal costituito Ufficio Laziale nelle memorie difensive di costituzione in merito alle scelte operate, che si "fonderebbero" sull'insussistenza di posti per i trasferimenti interprovinciali nell'ambito e nella provincia in questione. Riconoscendo per implicito tutte le argomentazioni svolte da questa difesa sul trasferimento illegittimo del docente Fontana Oreste Fabio in Fase "D" rispetto all'avente diritto Maria Gaudio Di Pace collocata in Fase "C" (da ultimo Cass., Sez. Lavoro, nr. 1848/2023).

In ragione della citata normativa, pur complessa, la Fase "C" della mobilità può essere infatti ricostruita nei termini che seguono: a) ai fini della mobilità i docenti devono aver espresso preferenze territoriali in base ad un ordine individuato nella domanda (ovvero in difetto determinato o completato d'ufficio); b) l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli; c) l'ordine in cui vengono



esaminate le richieste è dato dal punteggio più alto. La selezione, quindi, viene determinata non sulla base dell'ordine risultante dalla graduatoria tra tutti i soggetti, quanto piuttosto sulla scorta dell'ordine di preferenza così come indicato dalla stessa interessata nella propria domanda, con la conseguenza che può dirsi che sono previste tante graduatorie quante sono le preferenze complessivamente espresse.

Infatti è necessario ribadire, come già spiegato nell'ambito del ricorso di primo grado e come verrà nuovamente chiarito di seguito, che le singole Fasi della procedura di mobilità, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non sono indipendenti l'una dall'altra, bensì collegate GERARCHICAMENTE. Ciò significa che i docenti delle singole Fasi potranno accedere solo alle sedi di servizio residue dopo la conclusione delle operazioni della Fase precedente. Appare dunque legittimata la richiesta dell'appellante volta a dolersi del trasferimento in sedi dalla stessa scelte in posizione prioritaria ottenuto, a causa di un errore nell'algoritmo, da colleghi appartenenti ad una fase deteriore alla propria, perché illegittimo e lesivo dei propri interessi, in quanto questi docenti avrebbero potuto usufruire dell'assegnazione di dette sedi SOLO SUBORDINATAMENTE, cioè qualora fossero residue all'esito delle operazioni di trasferimento riguardanti la FASE "C".

4. Violazione di legge e/o ingiustizia manifesta nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto "di non poter "accertare" l'ufficialità"(???)", ritenendo "eccessivamente generico tale richiesta che si tradurrebbe in una indebita assistenza alla parte che non ha adempiuto di produzione della documentazione ufficiale"(???)". "Ne consegue il rigetto della domanda". Dando valore assoluto al c.d. Algoritmo, omettendo di porre a carico dei convenuti l'onere espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 2697 cod. civ..

A tali già dirimenti argomentazioni devono, per completezza, aggiungersi anche le considerazioni che seguono circa il **malfunzionamento dell'algoritmo** adoperato nelle operazioni di mobilità, che peraltro hanno trovato riconoscimento in moltissimi precedenti giurisprudenziali della giustizia civile come in quella amministrativa, ed in particolare del Consiglio di Stato. Recentemente dal Tribunale di Modena-Sezione Lavoro con la sentenza del 04.06.2020, nello stesso senso ancora più recente dal Tribunale di Velletri-Sezione Lavoro con Ordinanza n. 5211 del 07.12.2022, **che ha considerato l'illegittimità dell'algoritmo nel senso di non considerare il punteggio come elemento essenziale, con palese violazione dei principi di imparzialità costituzionalmente sanciti.**

Riportiamo alcune sentenze che fanno continuo riferimento alla mancata considerazione del punteggio, delle Fasi cui il docente è stato assegnato e del principio di sequenza delle stesse (prima la Fase "C" e poi la Fase "D"), all'Ambito lontano dalla propria residenza e al malfunzionamento del famigerato Algoritmo, in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'O.M. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, D.P.R. n. 487/1994, che rafforzano quanto appena detto. Nello specifico, è stato per primo il **Tribunale di Salerno 2016** ad emettere un'ordinanza di sospensione immediata del decreto di trasferimento di un'insegnante di Napoli, che aveva presentato ricorso in quanto assegnata ad una sede distante centinaia di chilometri, senza tenere in considerazione il suo punteggio, la Fase e le preferenze espresse. A



seguire: Ordinanza del Tribunale Trani n. 5890 del 16 settembre 2016; Tribunale di Napoli 2016; Tribunale di Napoli, Ordinanza n. 10589/2016; Tribunale di Napoli Ord. 12/03/2017; il Giudice del Lavoro di Taranto del settembre 2016; Tribunale del Lavoro di Bari 2016 su ricorso cautelare; il Tribunale di Roma n. 22335/2017 del 07/03/2017; il Tribunale di Latina Ord. 14/03/2017 e il Trib. Monza sent. n. 30/2017, i quali confermano l'errore dell'algoritmo della procedura di mobilità; il Tribunale di Verbania (ordinanza del 09/02/2017) ed il Tribunale di Siena (ordinanza del 23/01/2017) sul principio di sequenza delle Fasi (la "C" prima della "D"); il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 494/2017 del 26/07/2017, ha riconosciuto il diritto della docente ricorrente, appartenente alla FASE C, nelle sedi prescelte da colleghi collocati in FASE D, venendo destinata ad ambito territoriale notevolmente distante dal nucleo familiare; dello stesso avviso anche il Tribunale di Patti sent. n. 1177/2017 del 10/07/2017; ed ancora, con la sent. n. 273/2017 del 13/09/2017, il Tribunale di Cuneo ha condannato il MIUR a disporre l'assegnazione di una docente all'ambito territoriale della Sicilia da ella scelto tra le prime preferenze nella domanda di mobilità. **L'Autorità giudicante, infatti, ha riconosciuto l'illegittimità del meccanismo di mobilità, in quanto non rispettoso della gerarchia per fasi, ed ha riconosciuto l'attribuzione dell'onere della prova di avere correttamente operato in capo al datore di lavoro pubblico**; il Tribunale di Brescia sent. n. 135/2018 del 08/02/2018; dello stesso avviso il Tribunale di Milano Sezione Lavoro con la sent. n. 664/2018 del 14/03/2018; il Tribunale di Catania n. 1902/2019, pubblicata il 18/04/2019, inerente una controversia di mobilità scolastica in cui una docente di Fase C lamentava di essere stata scavalcata da colleghi appartenenti alla Fase "D" o addirittura alla medesima Fase "C" con punteggio inferiore. La sentenza, in specie, richiamando analiticamente la normativa di cui alla L. 107/2015 e al C.C.N.I. 2016/17, spiega come le operazioni di mobilità scolastica avvengano secondo un criterio di FASI, all'interno di ciascuna delle quali l'ordine delle richieste è dato dal maggior punteggio. Ed infine, con la sent. n. 878/2018, pubblicata il 08/10/2018, la Corte d'Appello di Bologna- Sezione Lavoro accertava il diritto di una docente ad ottenere l'assegnazione definitiva, in base al punteggio ed alla priorità data dall'appartenenza alla FASE "C" della procedura di mobilità, presso l'ambito territoriale siciliano più vicino alla propria residenza prescelto nella relativa domanda. La Corte, in particolare, richiamando la disciplina che regola il procedimento di mobilità secondo un sistema strutturato per FASI successive, riconosceva il comportamento illegittimo posto in essere dal MIUR attraverso l'attribuzione di posti spettanti a docenti di Fase "C" a colleghi che avevano preso parte alla fase successiva, affermando come la disponibilità delle sedi per una fase sia condizionata dal preventivo completamento delle operazioni della fase precedente mediante soddisfazione dei suoi appartenenti (sull'incompatibilità con la disciplina della mobilità delle assegnazioni attribuite dal MIUR a docenti di FASE "D" scavalcando i colleghi di fase precedente; il Tribunale del Lav. di Pavia con sent. n. 272/2018; il Tribunale del Lavoro di Reggio Emilia con sent. n. 201/2018, e Tribunale del Lavoro di Parma sent. n. 152/2018). Alle stesse conclusioni giungeva la Corte d'Appello di Bologna con la sentenza n. 190/2019, pubblicata il 06/03/2019.

Si osservi che la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato la generale ammissibilità ed utilità dei sistemi informatici nell'azione amministrativa, ma ha precisato che occorre assicurare, quali elementi di minima garanzia: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo; c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati (cfr. Consiglio Stato, Sezione VI, Sentenze nn. 2270/2019, 8472/2019, 8474/2019 e 881/2020).



Nel caso di specie, tali elementi di garanzia non sono stati assicurati, emergendo dalla difesa avversaria e dalla documentazione in atti che si è giunti alla pubblicazione dei bollettini di trasferimento senza che sia stata in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione dei trasferimenti in base all'utilizzo dell'algoritmo e, soprattutto, senza dare una ragionevole motivazione della scelta dell'attribuzione degli spostamenti interprovinciali a docenti con punteggio inferiore ad altri docenti, come l'odierna appellante che incontestabilmente vanta un maggior punteggio, in FASE "C" e avendo richiesto il medesimo Ambito 0013 Campania a lei spettante rispetto al docente illegittimamente assegnato dal Ministero con l'uso del famigerato algoritmo.

Le censure di illegittimità esposte in ricorso e reiterate in questo grado circa l'inintelligibilità dell'algoritmo adoperato nelle operazioni di mobilità, come si è visto, hanno trovato riscontro in quasi tutte le sentenze amministrative in cui viene messo in discussione lo "strumento" adoperato. In particolar modo lo stesso **TAR Lazio-Roma, Sez. III-bis, con sentenza n. 10964/19 del 13.09.2019**, cui auspichiamo che l'Ecc.ma Corte voglia fare suo il principio, ha dichiarato illegittima la procedura di mobilità in esame, **stante "l'impossibilità di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo, siano stati assegnati i posti disponibili" e censurato il conseguente difetto di trasparenza dello stesso**" (v. Consiglio di Stato, Sent. n. 8472/2019 e, nello stesso senso, Consiglio di Stato, Sez. VI, 08 aprile 2019, n. 2270, secondo cui: **"Alla luce delle riflessioni che precedono, l'appello deve trovare accoglimento, sussistendo nel caso di specie la violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, poiché non è dato comprendere per quale ragione le legittime aspettative di soggetti collocati in una determinata posizione in graduatoria siano andate deluse. Infatti, l'impossibilità di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo, siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura. Non solo, gli esiti della stessa paiono effettivamente connotati dall'illogicità ed irrazionalità denunciate dalle appellanti, essendosi verificate situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio si sono visti assegnare degli ambiti territoriali mai richiesti e situati a centinaia di chilometri di distanza dalla propria città di residenza, mentre altri docenti, con minori titoli e minor anzianità di servizio, hanno ottenuto proprio le sedi dagli stessi richieste"**.

Come abbiamo appena visto se fosse vero, ma noi siamo convinti del contrario, al danno si aggiungerebbe anche la beffa, allorché l'odierna appellante oltre ad essere stata assegnata in una sede disagiata distante circa 250 km da quella di residenza, è capitata in un Distretto dove l'orientamento giurisprudenziale non è a lei favorevole. Viceversa se fosse capitata in un altro Distretto avrebbe avuto più chance di vedersi accogliere la domanda, solo perché l'orientamento è diverso e più favorevole al lavoratore. Per nostra fortuna ci soccorre l'Ordinanza della S.C. in cui è stabilito, a chiari lettere, che: **"è sufficiente che la docente deduca di aver partecipato alla mobilità interprovinciale indicando come preferenza l'ambito scelto ma che il posto indicato sia stato assegnato ad altri docenti inseriti nella Fase successiva"**, per quello che a noi interessa docente in Fase "D" ha scavalcato la collega in Fase "C", **"facendo così venir meno la priorità prevista dalla legge e dal contratto collettivo"** (Cassazione, Sez. Lav., Ordinanza n. 1848/2023). Ciò emerge agevolmente dalla costituzione dell'Ufficio V Laziale e dalle domande di mobilità dell'appellante aa. ss. 2016/2017 e 2017/2018.



In definitiva, la sentenza in commento, seppure dichiara cessata la materia del contendere (nelle more della definizione del giudizio sopraggiungeva il trasferimento della docente sull'ambito territoriale richiesto), nella prospettiva della c.d. soccombenza virtuale, ritiene che *“le doglianze di parte ricorrente colgono nel segno”*.

A fronte di tali specifiche rimostranze, corroborate da pertinente produzione documentale ufficiale, non impugnate e neppure disconosciute espressamente e formalmente, il Ministero appellato non solo non si è costituito in giudizio, affidando l'arduo compito all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio V, su cui comunque gravava la dimostrazione di aver esattamente adempiuto alle prescrizioni di legge, nonché agli obblighi, di fonte contrattuale, dalla stessa assunti rispetto alla gestione della procedura di mobilità, quanto non prende posizione, in maniera precisa, circa i fatti e le puntuali allegazioni e doglianze affermati dall'appellante a fondamento della domanda, e senza il deposito di alcun documento né a sostegno della sua tesi difensiva né per controbattere a quella della odierna appellante. Né avrebbe potuto farlo per essere l'odierna appellante dalla parte della ragione e della verità.

Non va taciuto, infine, che il Miur è stato più volte “bacchettato” dal TAR Lazio, recentemente con sentenze n. 05139/2019 del 19.04.2019 e n. 9224/2018, nel senso che: ***“un algoritmo, qualunque, preimpostato in guisa da tener conto di posizioni personali, di titoli e punteggi, giammai può assicurare la salvaguardia delle guarentigie procedurali che gli artt. 2, 6, 7, 8, 9 e 10 legge 07.08.1990, nr. 241 hanno apprestato per lo svolgimento legittimo e corretto della mobilità straordinaria, con violazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, di cui all’ordinanza ministeriale nr. 241 dell’08.04.2016”, riferendosi all’art. 24 Cost., “...con il risultato di una frustrazione anche delle correlate garanzie processuali che declinano sul versante del diritto di azione e difesa in giudizio, diritto che risulta compromesso tutte le volte in cui l’assenza di motivazione non permette inizialmente all’interessato e successivamente, su impulso di questi, al Giudice, di percepire l’iter logico giuridico seguito dall’amministrazione per giungere ad un determinato approdo provvedimento”***. Sul punto si richiamano le memorie nel merito del 07.11.2022.

Dalle argomentazioni che precedono ne consegue che: ove il Giudice di primo grado avesse posto a fondamento della decisione le prove proposte dalla odierna appellante, consistenti in fatti e documenti ufficiali del Ministero diretti alla odierna appellante, non impugnati, non espressamente e formalmente disconosciuti, né altrimenti contestati dalla parte costituita formano piena prova; e l’avesse ritenuta idonea in ossequio al principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.), avrebbe disposto il trasferimento della docente in presenza di una palese e macroscopica violazione del diritto soggettivo di cui l’odierna appellante è portatrice legittima.

5. Violazione di legge e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., eccesso di potere e/o ingiustizia manifesta nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato: “di non poter accertare l’ufficialità dell’estratto della tabella dei trasferimenti; nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre. Tali allegazioni, tuttavia, sono rimaste non provate. Ne consegue il rigetto della domanda”. Omettendo di porre a carico dei convenuti e odierni appellati l’onere previsto dall’art. 2697, comma 2, cod. civ.).



Vi è poi la violazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., di cui il Giudice di prime cure ha fatto applicazione solo nei confronti dell'odierna appellante, esonerando controparte dal suo preciso obbligo ***“che si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma...”*** (Cass. 03 maggio 2018, n. 10569; conforme Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949).

Nel nostro caso l'odierna appellante con il deposito dei documenti relativi alla mobilità per cui è causa -, di cui il giudice di prime cure nella sentenza impugnata ne ha dato specificamente atto a pag. 2, rigo 17 **“Parte ricorrente...deducendo e documentando”** e rigo 26 **“Deduce e documenta la ricorrente...”**, **entrando poi in contraddizione nella parte motiva della sentenza** -, ha assolto al precetto del comma 1, per cui in tale circostanza la parte gravata secondo le regole dettate dalla norma è il Ministero dell'Istruzione e del Merito convenuto (già dell'Università e della Ricerca), costituito ex art. 417 *bis* c.p.c., il quale ex art. 416 c.p.c. aveva l'obbligo di prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, cosa che non ha fatto. Avrebbe dovuto poi provare e dimostrare che la ricorrente non aveva accesso alla sede indicata sull'ambito Campania Ambito 0013 (per la quale si duole del concorrente Fontana Oreste Fabio in Fase “D”, con minore punteggio e senza precedenza che comunque se posseduti riguarda la Fase cui è collocato). A quel punto avrebbe dovuto, il *Miur*, in maniera altrettanto rigorosa, fornire non solo nomi e cognomi dei docenti in possesso dei titoli necessari e del punteggio eventualmente superiore a quello della odierna appellante -, e, perciò, candidabili all'assegnazione prima della ricorrente -, ma di ogni altro elemento che consentisse, nel rispetto delle regole e della trasparenza, di verificare la veridicità dei conseguiti requisiti e titoli di cui ne abbiamo sollecitato il deposito anche del materiale relativo al famigerato ALGORITMO. A cui controparte non vi ha assolutamente ottemperato, neppure all'ordine del Giudice contenuto nel Decreto. Sarebbe risultato ultroneo ogni altra valutazione sul punto, considerato che tutti i potenziali controinteressati hanno avuto cognizione della pendenza della lite attraverso la notifica del ricorso e del decreto per pubblici proclami *On-line* sul sito Istituzionale del *Miur* atti di notifica.

In questo contesto andrà fatta anche un'altra valutazione, di cui abbiamo ripetutamente fatto accenno, vale a dire che il Ministero convenuto nel costituirsi in giudizio NON ha formalmente impugnato e/o disconosciuto ex artt. 214 e 215 c.p.c. i documenti prodotti, neppure alla prima udienza, per cui tutti i documenti, dal primo all'ultimo, bollettini, domanda di mobilità e quant'altro, secondo una granitica e maggioritaria giurisprudenza di legittimità **“formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”** art. 2712 cod. civ. (in tal senso Trib. Napoli, sent. n. 6290 del 29 maggio 2012; Cass., sent. n. 15790 del 29 luglio 2016; Cass., sent. n. 13425 del 13 giugno 2014 ha precisato che la **copia fotostatica non autenticata** si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione).

Allorchè la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compiere nella domanda introduttiva una puntuale allegazione del fatto rappresentato da documento, anche cartaceo, prodotto in primo grado, e la controparte non abbia provveduto ad impugnarlo e disconoscerlo nelle forme di legge, sarà quest'ultima a subire le conseguenze di tale



comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha già comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificatamente allegati all'atto difensivo per cui ha fondato il suo diritto soggettivo.

Del tutto evidente la palese violazione dell'**onere di allegazione**. **Così discutendo il giudice di prime cure cerca di invertire l'onere della prova** e il precetto dell'art. 2697 c.c.. Tanto per semplificare. Le componenti del 1° comma del precitato articolo si possono riassumere in tre elementi essenziali: **a) che il suo diritto esiste; b) che c'è stato un comportamento illecito di altro soggetto che ha determinato la violazione; c) che questo comportamento illecito ha leso il suo diritto**. Il Tribunale non può infatti sostituirsi alla ricerca delle prove che spetta solo ed unicamente alla controparte, né potrà ricordarglielo e/o suggerirglielo, visto che il giudice è un soggetto terzo e imparziale, egli ***"...non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti"*** art. 112 c.p.c..

Avendo la prof.ssa Maria Gaudio Di Pace provato e dimostrato ex art. 2697, comma 1, c.c. tutto quanto era suo onere, il resto (ex art. 2697, comma 2, c.c.) lo doveva provare e dimostrare il convenuto, il Miur, cosa che non ha fatto, per non essersi neppure costituito in giudizio.

6. Violazione di legge e/o eccesso di potere e/o ingiustizia manifesta per non avere il Giudice di prime cure riconosciuto punti 12 (sei per ogni anno di servizio) relativi a due anni (per intero) di servizio pre-ruolo svolti nelle scuole paritarie in violazione della legge n. 62/2000; **nonché nella parte in cui il Giudicante afferma che: "la domanda è quindi infondata".**

Una norma Pattizia non può e non deve derogare a leggi e regolamenti dello Stato.

E', quindi, innegabile che la scuola paritaria svolge un ruolo di servizio pubblico e di indirizzo pedagogico-didattico conforme all'ordinamento nazionale.

Sulla questione specifica del riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie, anche in base al precitato principio, la giurisprudenza è largamente maggioritaria (seppure in gran parte resa in sede cautelare) ha ritenuto che l'equiparazione disposta dalla legge n. 62/2000 tra scuole statali e scuole paritarie e il riconoscimento del ruolo di *servizio pubblico* svolto da quest'ultime comporti anche il riconoscimento del servizio reso presso questo tipo di scuole, anche ai fini della mobilità dei docenti, così come già avviene nelle graduatorie per le supplenze (tra le tantissime: Tribunale di Caltagirone, Forlì, Milano, Benevento, Ravenna, Roma).

Innumerevoli Tribunali Ordinari ed Amministrativi hanno, poi, disposto la disapplicazione delle c.d. note comuni allegate al CCNI, nella parte in cui non viene riconosciuto il predetto servizio, e tutte in favore del riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie. Sono recenti le **pronunce favorevoli dei Tribunali del Lavoro** di Pordenone e Termini Imerese. Ma, **solo per citarne qualcuno**, Tribunali Ordinari del Lavoro di: Rimini Sent. nr. 64/2014; Messina, Locri, Napoli Nord del 06.09.2016; Pisa, Palermo, Catania, Campobasso, la stessa Roma Capitale anche con sentenze dell'Autorità Amministrativa, Como, Milano Ord. del 20.07/2016; Prato, Caltagirone Sent. dell'11.07/2016; Tribunale dell'Aquila sent. n. 208/2020, pubblicata il 16.09.2020; Corte di Appello dell'Aquila sent. n. 235/2018; Tribunale di Lanciano



Ord. n. 2427 del 04.11.2016; Tribunale del Lavoro Sulmona sent. n. 35 del 25.02.2019; Tribunale di Chieti conferma l'orientamento della Corte di Appello dell'Aquila sent. n. 235/2019; Tribunale di Teramo Ord. del 26.02.2019. Il Giudice del Lavoro dell'Aquila nella sentenza del 16.09.2019 aggiunge una specifica motivazione a supporto dell'accoglimento delle ragioni del docente che chiedeva il riconoscimento: "La stessa Ragioneria dello Stato, con nota n. 0069064 del 04.08.2010, ha riconosciuto che la legge n. 62 del 2000 nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti...nelle predette istituzioni non statali paritarie, che, pertanto, continuano ad essere valutabili...atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa (Consiglio di Stato, Sentenza nr. 1102/2002).

In punto di diritto, è noto che la mobilità scolastica territoriale è disciplinata (per ciò che interessa il caso di specie) dal CCNI Scuola sottoscritto il 08.04.2016, il quale, nel prevedere la partecipazione alla mobilità dei docenti assunti nell'a. s. 2015/2016 e provenienti da GAE (Graduatorie Ad Esaurimento), contiene una "tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente" che al punto I ("Anzianità di servizio") lett. "B" prevede "per ogni anno di servizio pre-ruolo" l'attribuzione di "Punti 3" (passati a 6 punti per effetto dell'a. s. 2017/2018). Nelle "note comuni" – riportate in calce alla suddetta tabella del CCNI – è stato tuttavia chiarito che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. Fatta salvo il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie fino al 31.08.2008 nelle scuole paritarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali".

La ricorrente, invero, lamentava e lamenta l'illegittimità della suddetta norma pattizia per contrasto con la disposizione di cui all'art. 2 del decreto-legge 03 luglio 2001, nr. 255, convertito in legge nr. 153/2001, ai sensi della quale, ai fini della "Integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente" (non ancora inserito a ruolo), "**i servizi di insegnamento prestati dal 10 novembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, nr. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali**".

La normativa è chiara e non lascia dubbi ed è stata, come abbiamo appena detto, condivisa da numerose Sezioni Lavoro dei Tribunali e Corte di Appello d'Italia, ed anche dalla giurisprudenza amministrativa, nonché dalla stessa Ragioneria Generale dello Stato che ha espresso parere favorevole: "diversamente opinando, si porrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità delle P.A. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi la medesima dignità e le medesime caratteristiche; la legge n. 27/2006 nonché, *ex multis*, la Circolare Ministeriale n. 163 del 15.06.2000 e i decreti ministeriali nr. 267/2007 e nr. 83/2008), in particolare la Circolare Ministeriale n. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: "dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione" e, altresì, "dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore", come nel nostro caso, **così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.**

Quando poi è lo stesso Tribunale del Lavoro di Roma, con alcune recenti sentenze, a riconoscere per intero il servizio pre-ruolo svolto negli istituti paritari (cfr. sentenze Tribunale di Roma, nr. 1652 del 04.07.2017; nn. 2652 e 2651 del 16.03.2017, nr. 2962 del 28.03.2017).



La legge nr. 62/2000, che non ha fonte contrattuale, andrà interpretata secondo il disposto dell'art. 12 delle preleggi che recita: **“...non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole...”**, per la qualcosa si insiste in una interpretazione nel senso più favorevole alla lavoratrice in linea con la volontà del legislatore.

7. Violazione di legge e/o ingiustizia manifesta per il mancato riconoscimento di punti 6 per il comune ricongiungimento e al coniuge previsti dal CCNI in aggiunta al punteggio base così come documentato e richiesto; nonché nella parte in cui considera il ricorso integralmente infondato.

A pag. 7 punto 24. della stessa sentenza, si legge testualmente: **“Quanto alla domanda volta al riconoscimento dei punteggi per il ricongiungimento comune, la stessa documentazione prodotta da parte ricorrente ne attesta l'avvenuto riconoscimento, posto che il doc. 14 riporta i 22 punti relativi al “punteggio base” ed i sei punti relativi al punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento comune “, pretesi in questa sede”, rigettando immotivatamente la richiesta.**

Le cose non stanno così!

Il punteggio base è 22 punti, proprio perché base, e (più) un punteggio aggiuntivo di 6 punti per il comune ricongiungimento familiare e al coniuge, esprimendo, l'ordine di preferenza degli ambiti indicati nella domanda cui si rimanda agli atti di primo grado. Quindi il punteggio totale riferito all'a. s. 2016/2017 è 28 (22+6) rispetto ai 19 punti del docente Fontana collocato in Fase “D”, in ogni caso i punti sono 22 tre in più rispetto al precitato concorrente.

In definitiva, volendo tirare le fila del discorso, nelle argomentazioni che precedono, a nostro umile e rispettoso parere, vi sono tutti gli elementi necessari per accogliere la domanda introduttiva del giudizio e, segnatamente, l'appello per la totale riforma della sentenza n. 1531/2022 del 13.12.2022. La recentissima Ordinanza della S.C. n. 1848/2023 ha posto a carico del docente solo tre elementi di prova ritenendoli sufficienti a provare il diritto soggettivo leso. Nel nostro caso l'odierna appellante assegnata alla Fase “C” scavalcata da altro docente di Fase “D”, con punteggio inferiore al suo e senza titolo di precedenza che vale, quando è posseduto, per legge e per CCNI, per la Fase cui il docente è collocato.

Alla luce delle considerazioni svolte, la docente e odierna appellante Maria Gaudio Di Pace, rappresentata, difesa e domiciliata come da mandato in atti di primo grado (conferito per proporre appelli e resistere alle impugnazioni, in ogni e stato e grado della controversia, nonché di firmare atti successivi), rassegna le seguenti:

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul proposto gravame, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- Accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza n. 1531/2022 del 13.12.2022, nella causa iscritta al Nr. 994/2018 R.G., **così come richiesto nel ricorso di primo grado**, ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito (già dell'Università e della Ricerca) di assegnare la docente Maria Gaudio Di Pace nell'ambito territoriale Campania



Ambito 0025 il primo scelto in ordine di preferenze nelle domande di trasferimento aa. ss. "2016/2017" e "2017/2018", ovvero ambito Territoriale Ambito 0013 Campania nono scelto in ordine di preferenze ed illegittimamente assegnato ad altro docente partecipante alla Fase "D", scavalcando la Fase "C" e con punteggio inferiore, con decorrenza dall'a. s. "2016/2017";

In via istruttoria:

- Fissare l'udienza di discussione del presente appello, autorizzando l'odierna appellante alla notifica del ricorso e del decreto alle parti resistenti e per pubblici proclami nei confronti dei docenti controinteressati a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero area tematica di notifica, come da istanza che segue in calce a questo atto;
- Per quanto di ragione, si richiamano qui le conclusioni rassegnate nel ricorso di primo grado, che si intendono qui per riportate, trascritte e ripetute;
- Condannare alle spese, che, in conformità ai parametri del D.M. 55/14, avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, si richiede siano liquidate nei valori medi, per entrambi i gradi di giudizio e della fase cautelare, in favore della parte appellante, con il rimborso delle spese generali nella misura del 15% T.F. e accessori dovuti per legge. S.J..

Con spiega che, nella malaugurata ipotesi l'appello dovesse non trovare accoglimento, senza rinuncia alcuna alle superiori richieste, considerate le incertezze interpretative e la controvertibilità della questione esaminata, che benissimo può trovare definizione mediante il richiamo a principi di diritto espressi da orientamenti giurisprudenziali anche sopravvenuti in corso di causa, appare ragionevole, disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

VALORE DELLA CONTROVERSIA

Si dichiara che il presente atto di appello va esente dal c.d. contributo unificato perché vertente in ambito del diritto del lavoro L. n. 533/1993 e la ricorrente ha fornito la prescritta dichiarazione reddituale ex art. 21 D.P.R. n. 445/2000 per essere esentata dal versamento in quanto portatrice di reddito al di sotto di quello stabilito di Euro 35.240,04.

Si depositano i seguenti atti e documenti:

- 01)-Presente ricorso in appello;
 - 02)-Sentenza impugnata nr. 1531/2022 del 13.12.2022 – nella causa iscritta al Nr. 994/2018 R.G.;
 - 03)-Certificati medici specialistici dell'ASL Salerno datati 22.11.2021; 18.02.2022 e 09.01.2023;
 - 04)-Dichiarazione sostitutiva di residenza e dello stato di famiglia;
 - 05)-Atto sostitutivo di notorietà per l'esenzione del C.U. per reddito inferiore;
 - 06)-Carta d'Identità in corso di validità;
 - 07)-Attestazione di conformità degli atti e documenti che si depositano.
- Fascicolo di primo grado telematico contenente i seguenti atti e documenti:

- 1)Ricorso mobilità Gaudio Di Pace Maria;



- 2)Mandato (conferito per la rappresentanza e difesa in ogni stato e grado della controversia, per proporre appelli e resistere alle impugnazioni nonché di firmare gli atti successivi);
- 3)Proposta Assunzione L. 107/2015;
- 4)Definizione proposta di assunzione;
- 5)Contratto individuale di assunzione;
- 6)Esito di Fase "C" procedura del piano assunzionale;
- 7)Accettazione proposta di assunzione;
- 8)Procedura di mobilità a. s. 2015/2026;
- 9)Procedura di mobilità a. s. 2016/2017;
- 10)e-mail notifica assegnazione incarico;
- 11)Provvedimento di mancato trasferimento;
- 12)Conferimento di incarico triennale;
- 13)Domanda di mobilità e di assegnazione;
- 14)Domanda di mobilità;
- 15)Domanda di trasferimento;
- 16)Domanda di trasferimento;
- 17)CCNI del 08.04.2016;
- 18)CCNI del 11.04.2017;
- 19)Ordinanza applicativa del Miur;
- 20)Certificazione del servizio svolto presso scuole paritarie per anni due;
- 21)Estratto del bollettino di trasferimento;
- 22)Estratto del Bollettino di trasferimento che comprende il docente Fontana Oreste Fabio Fase "D";
- 23)Estratto del bollettino di trasferimento;
- 24)Estratto del bollettino di trasferimento;
- 25)Estratto del bollettino di trasferimento;
- 26)Estratto del bollettino di trasferimento;
- 27)estratto del bollettino di trasferimento;



- 28) Sentenza Tribunale Milano Sez. L.;
- 29) Ordinanza Tribunale di Taranto Sez. L.;
- 30) Ordinanza Tribunale di Vercelli Sez. L.;
- 31) Ordinanza Tribunale di Como Sez. L.;
- 32) Sentenza Tribunale di Salerno Sez. L.;
- 33) Ordinanza Tribunale di Potenza Sez. L.;
- 34) Sentenza Tribunale di Larino Sez. L.;
- 35) Dichiarazione sostitutiva di dichiarazione;
- 36) Autocertificazione stato familiare;
- 37) Copia fotostatica Carta d'Identità;
- 38) Certificato Ospedale Civile di Sarno;
- 39) Certificato Ospedale Civile di Sarno;
- 40) Certificato Ospedale Civile di Sarno;
- 41) Certificato Asl di Salerno;
- 42) CCNL 2006-2009;
- 43) Nota iscrizione a ruolo;
- 44) CCNI mobilità scuola;
- 45) CCNL 2006-2009; 46) CCNL;
- 47) Istanza di anticipazione di udienza motivata;
- 48) Istanza di anticipazione udienza;
- 49) Istanza anticipazione udienza
- 50) Istanza anticipazione udienza;
- 51) Memorie;
- 52) Note conclusionali;
- 53) Note di trattazione;
- 54) Memoria di Replica;



- 55)Memorie nel merito);
- 56) Note illustrative autorizzate;
- 57)O.M. n. 242 del 08.04.2016 mobilità;
- 58)Ordinanza di rigetto istanza di anticipazione;
- 59)Sentenza impugnata n. 1531/2022 nella causa iscritta al n. 994/2018 R.G..

Angri/Salerno/Roma, data dell'invio e deposito telematico

Firmato digitalmente dall'Avvocato Giovanni Gaudioso

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto Avv. Giovanni Gaudioso, del Foro di Nocera Inferiore, nella qualità di procuratore e difensore della odierna appellante Maria Gaudioso Di Pace, con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che: anche per celerità ed economia processuale, mancando qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei potenziali litisconsorti, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito area tematica di notifiche. Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati iscritti alla classe di concorso A046 (già A019) Scienza Giuridiche ed Economiche. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di identificare i controinteressati. Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero area tematica di notifiche è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti e docenti, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano. Invero, *"In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio"* (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Considerato che tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12; e **siccome già disposta dal Tribunale del Lavoro di Tivoli con il ricorso introduttivo e, per altro, già fatto in altri casi analoghi da numerosi Giudici del Lavoro d'Italia**, la presente difesa,

FA ISTANZA



affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e del Decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MIUR area tematica di notifica, nei confronti di tutti i docenti controinteressati, attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR area tematica di notifica, dei seguenti dati: a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza; b) indicazione dell'amministrazione intimata; c) sunto dei motivi del ricorso in appello; d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come *"tutti i soggetti attualmente interessati risultanti inseriti nella classe di concorso A046 (già A019) Scienze Giuridiche ed Economiche delle Scuole Superiori di II grado per gli anni scolastici "2016/2017" – "2017/2018"*; e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Angri/Salerno/Roma, data di deposito e dell'invio telematico

Firmato digitalmente dall'Avvocato Giovanni Gaudio

